ISTITUTO COMPRENSIVO
GINO CAPPONI

Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Gino Capponi" · Via Pestalozzi 13 – 20143 Milano
Tel. 02 88444729 · Fax 02 89123381 · Cod. Mecc. MIIC8CY00P · C.F. 80152350155
E-mail: miic8cy00p@istruzione.it · PEC: miic8cy00p@pec.istruzione.it

Scuola Secondaria di I grado "A. Gramsci" – Via F. Tosi 21 · Tel. 0288444688 · Fax 0288446787
Scuola Secondaria di I grado "A. Gemelli" – Via Pescarenico 2 · Tel. 0288446741 · Fax 0288446743

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI ALUNNI

Scuola Secondaria di I grado

Delibera del Consiglio d'Istituto del 10 dicembre 2014 · Delibera n. 30 dell'11 novembre 2025

Indice

1 Riferimenti normativi 2
2 Diritti dello studente 2
3 Doveri dello studente 3
4 Finalità educativa della sanzione disciplinare 4
5 Natura delle sanzioni disciplinari 5
5.1 Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni 5
5.2 Allontanamento tra tre e quindici giorni 5
5.3 Allontanamento superiore ai quindici giorni 6
6 Mancanze, sanzioni e organi competenti 6
7 Procedura per l'irrogazione delle sanzioni 8
7.1 La seduta disciplinare dell'organo competente 8
7.2 La decisione dell'organo competente 9
7.3 Ricorsi 9
7.4 Organo di garanzia 9
7.5 Regolamento dell'organo di garanzia 9
8 Uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici 9
8.1 Riferimenti e casi d'uso 9
8.2 Caso 1 – Chiamate, sms e messaggistica 10
8.3 Caso 2 – Altre funzioni dei dispositivi 11
8.4 Provvedimenti disciplinari 12

1. Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è redatto secondo:

- le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 21 novembre 2007, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti;
- le indicazioni della Nota 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/P0, Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
- la Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007;
- la nota ministeriale sull'uso dei telefoni cellulari (circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025);
- le **Linee di orientamento** per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, emanate dal MIUR – AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE 0002519 del 15 aprile 2015 e successive (legge 70/2024);
- il D.P.R. n. 134 dell'8 agosto 2025.

2. Diritti dello studente

Art. 2 – Statuto delle studentesse e degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla

scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
 e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
 g) l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

3. Doveri dello studente

Art. 3 – Statuto delle studentesse e degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

4. Finalità educativa della sanzione disciplinare

Principi educativi e formativi

Art. 1 Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Art. 2 È compito dei genitori, nell'ottica di una reciproca e proficua collaborazione nell'educazione dell'alunno e dell'alunna, disapprovare i comportamenti inaccettabili del loro figlio.

Art. 3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 4 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Art. 5 La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

Art. 6 La scuola può considerare, anche sotto il profilo della disciplina interna, eventuali mancanze commesse fuori della scuola, purché esse siano espressamente collegate a fatti o comportamenti che hanno connessione con l'ambiente scolastico e in esso ripercussione.

Art. 7 Risarcimento del danno

a) Gli ambienti e tutte le attrezzature e sussidi, qualunque sia il loro stato d'uso, costituiscono un patrimonio comune di uso collettivo, che deve essere tutelato e rispettato e, se danneggiato, risarcito. Chi viene riconosciuto responsabile di danneggiamenti è tenuto a risarcire il danno. Nella comunità scolastica, ogni oggetto deve essere custodito e salvaguardato, appartenendo ai suoi membri; qualora si trovasse incustodito un oggetto, dovrà essere consegnato in Dirigenza. La scuola non risponde di smarrimento, furto, danneggiamento di oggetti personali, estranei all'attività didattica e non richiesti dalla scuola.
b) Nel caso di atti vandalici, danneggiamento volontario alle strutture, agli arredi, alle attrezzature scolastiche o ad effetti personali di compagni e del personale della scuola, gli studenti responsabili sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati o alla riparazione degli stessi. Il risarcimento del danno costituisce un fattore di responsabilizzazione nei confronti degli studenti e delle famiglie. Chi accerta il danno deve tempestivamente segnalarlo, di norma per iscritto, mediante una relazione indirizzata al Dirigente Scolastico. Il D.S.G.A. provvede alla sua quantificazione economica. Il Dirigente Scolastico provvede a comunicare alla/e famiglia/e l'entità del danno che dovrà essere risarcito alla scuola tramite bollettino di conto corrente postale o bancario. Nel caso

sia stata irrogata una sanzione disciplinare, la commisurazione della pena o la sua commutazione non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 c.c. e ss.

5. Natura delle sanzioni disciplinari

Art. 4 – Statuto delle studentesse e degli studenti

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

5.1 Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni

- Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.
- Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività del periodo.

5.2 Allontanamento tra tre e quindici giorni

Nei periodi di allontanamento dalle lezioni non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Le attività di cui al periodo precedente si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

Nelle more della stipula delle convenzioni e dell'individuazione da parte del MIM degli enti convenzionati, le attività di cittadinanza sono svolte a favore della comunità scolastica.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della

validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

5.3 Allontanamento superiore ai quindici giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

6. Mancanze, sanzioni e organi competenti

Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi · Soggetti competenti alla sanzione e mancanze correlate

Mancanze	Sanzioni	Organi competenti
Sezione 1 • Numerosi ritardi e assenze saltuarie • Assenze o ritardi non giustificati • Mancanza del materiale occorrente e dei compiti • Mancato rispetto delle consegne • Disturbo delle attività didattiche • Linguaggio irriguardoso e non consono all'ambiente • Utilizzo del telefono o di altri device non consentiti come da regolamento	• Annotazione scritta sul diario dell'alunno e/o sul registro personale del docente • Convocazione della famiglia in caso di reiterazione dei fatti o telefonata ai genitori/tutori	• Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia
Sezione 2 • Disturbo continuativo e reiterato delle attività didattiche	• Ammonizione scritta sul registro online e/o sul diario dell'alunno	• Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia

Mancanze	Sanzioni	Organi competenti
• Scarso rispetto dell'ambiente o danneggiamento dell'arredo scolastico • Omissioni della trasmissione delle comunicazioni a casa	• Riflessione individuale fuori dall'aula con l'alunno • Dopo più di cinque ammonizioni scritte si irroga la sanzione della sospensione dalle lezioni fino a due giorni	• Dirigente per convocazione della famiglia • Consiglio di classe per irrogare la sanzione disciplinare
Sezione 3 • Reiterato linguaggio gravemente irriguardoso e non consono all'ambiente • Reiterato comportamento scorretto e offensivo nei confronti dei docenti e del personale della scuola	• Sospensione dalle lezioni fino a due giorni	• Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia • Dirigente per convocazione della famiglia • Consiglio di classe per convocazione della famiglia
Sezione 4 • Falsificazione di firme	• Sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni	• Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia • Dirigente per convocazione della famiglia • Consiglio di classe per irrogare la sanzione disciplinare
Sezione 5 • Grave danneggiamento volontario di attrezzature o arredi scolastici • Violenza fisica, verbale o psicologica nei confronti di alunni e/o personale scolastico	• Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni • Esclusione da uscite d'istruzione o viaggi di studio	• Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia • Consiglio di classe per irrogare la sanzione disciplinare
Sezione 6 • Reati che violino la persona e la dignità umana • Compromissione dell'incolumità delle persone e della sicurezza a scuola	• Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni alla prima ammonizione; • Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni o fino al termine delle lezioni in caso di reiterazione del fatto e di grave pregiudizio dell'incolumità altrui; • Esclusione da uscite d'istruzione o viaggi di studio.	• Docenti e/o Consiglio di classe per convocazione della famiglia • Consiglio di classe per irrogare la sanzione disciplinare

Mancanze	Sanzioni	Organi competenti
Sezione 7 • Reiterate violenze fisiche o verbali che arrechino danni fisici o psicologici, compresi atti gravi di bullismo e cyberbullismo • Danneggiamento volontario o sottrazione violenta di oggetti di appartenenza della vittima	• Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni alla prima ammonizione; • Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni o fino al termine delle lezioni in caso di reiterazione del fatto e di grave pregiudizio dell'incolumità altrui; • Esclusione da uscite d'istruzione o viaggi di studio.	• Consiglio di Istituto

7. Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

Sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall'evento.

La convocazione del Consiglio di Classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

7.1 La seduta disciplinare dell'organo competente

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

Fase dibattimentale

Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e, se minorenne, può essere assistito dai genitori.

L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.

L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

Fase deliberativa

Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

7.2 La decisione dell'organo competente

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

7.3 Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'organo di garanzia costituito nell'Istituzione scolastica.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

7.4 Organo di garanzia

L'Organo di garanzia interno della scuola è composto da due docenti, designati dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

L'Organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento.

7.5 Regolamento dell'organo di garanzia

La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo per l'impugnazione.

8. Uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici

8.1 Riferimenti e casi d'uso

Riferimenti normativi:

- le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso a modificare e integrare il precedente D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti;
- le indicazioni della Nota 31 luglio 2008, Prot. n. 3602/P0, Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

- la Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007;
- le linee guida per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, emanate dal MIUR – AOODGSIP. REGISTRO UFFICIALE 0002519 del 15 aprile 2015 e successive modifiche (legge 70/2024);
- la Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025.

Il regolamento si applica principalmente alle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni, ma è comunque utilizzabile anche nelle scuole primarie a livello di indicazioni generali.

Si suggerisce ai genitori degli alunni di scuola primaria di non permettere ai bambini di portare a scuola il telefono cellulare. L'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito nelle classi IV e V, in particolari casi, secondo quanto descritto nel successivo caso 2.

Nella sopracitata **circolare 3392**, si rimanda a motivazioni di **salute e di benessere personale e scolastico**:

> "Tale intervento appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche. Sull'argomento sono sempre più numerosi gli studi […]. In proposito, appare utile richiamare uno studio dell'**OCSE** condotto nel 2024, "From decline to revival: Policies to unlock human capital and productivity" i cui risultati evidenziano gli effetti negativi dell'uso di smartphone e social media sul rendimento scolastico. L'OCSE ritiene quindi necessario adottare programmi per un uso responsabile di Internet e riforme delle politiche educative che potrebbero attenuare tali effetti, contrastando il calo del livello degli apprendimenti, rilevabile dai punteggi PISA e in parte imputabile proprio all'uso improprio delle tecnologie digitali, e favorendo la crescita del capitale umano. Similmente, **l'Organizzazione mondiale della sanità**, in base ai risultati del Rapporto denominato "A focus on adolescent social media use and gaming in Europe, central Asia and Canada" (2024), ha evidenziato come l'uso problematico dei social media tra gli adolescenti abbia subito un notevole incremento, con significativa diffusione di fenomeni di dipendenza quali l'incapacità di controllare l'uso degli smartphone, sintomi da astinenza e il trascurare altre attività con conseguenze negative sulla vita quotidiana. Anche **l'Istituto Superiore di Sanità** afferma che, tra le dipendenze comportamentali, l'uso problematico dello smartphone colpisce oltre il 25% degli adolescenti, con effetti negativi su sonno, concentrazione e relazioni, e, nel Rapporto ISTISAN 23-253, evidenzia che, nella fascia di età compresa tra i 14 e i 17 anni, la dipendenza dai social media è associata a un peggiore rendimento scolastico."

Fonte dello studio OCSE citato nella circolare: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/12/from-decline-to-revival_43a75960/8d0d232c-en.pdf

Nell'applicazione del regolamento si distinguono due casi d'uso principali dei cellulari e dispositivi mobili:

- uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere;
- utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica.

8.2 Caso 1 – Chiamate, sms e messaggistica

> *Uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere*

Per quanto riguarda il caso 1 si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), che non consente l'uso del cellulare:

- per ricevere/effettuare **chiamate**, **SMS** o altro tipo di messaggistica;
- per giocare.

In generale, sia per le scuole primarie che per le scuole secondarie, **non è consigliato portare a scuola il telefono cellulare**, salvo casi eccezionali.

Nei casi autorizzati lo studente deve comunque **tenere il cellulare spento** durante il periodo di permanenza a scuola (compreso l'intervallo). L'estensione del divieto agli altri momenti di permanenza a scuola (intervallo, mensa, cambio dell'ora, ecc.), oltre a rispondere a necessità organizzative e di controllo, ha una motivazione educativa. Si ritiene importante valorizzare momenti di relazione positiva tra gli studenti, evitando atteggiamenti di esclusione, di isolamento e di separazione dalla vita scolastica reale.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito solamente al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita e, comunque, previa autorizzazione del docente accompagnatore.

I docenti possono derogare a tali disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto nello spirito della corresponsabilità educativa.

Il divieto d'uso del cellulare a scuola risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza dei ragazzi ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso social network come Facebook, WhatsApp e altri).

Le contravvenzioni alle prescrizioni e ai divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella allegata. I Consigli di classe o il Dirigente scolastico potranno disporre specifiche sanzioni in base al regolamento sempre con l'intento di ricondurle ad uno scopo educativo e di ricercare attivamente forme di collaborazione con la famiglia.

8.3 Caso 2 – Altre funzioni dei dispositivi

Utilizzo delle altre funzioni che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica

Il caso 2 risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse. Esse si riferiscono allo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici. Queste attività sono pensate per favorire negli alunni l'acquisizione di **competenze digitali**, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie, in linea con le Indicazioni Nazionali per la scuola del primo ciclo.

La competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea.

Nonostante questi assunti, prevalendo le motivazioni di benessere personale e scolastico, a partire dall'anno scolastico 2025-26 **NON È CONSENTITO NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO** l'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefonini.

Per quanto riguarda la registrazione audio delle lezioni, secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, è possibile, per usi strettamente personali e se prevista nei percorsi di didattica personalizzata o individualizzata.

Si ribadisce che registrazioni con riprese audio/foto/video **NON** sono consentite agli alunni per tutta la permanenza all'interno dei locali scolastici.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni individuabili come episodi di cyberbullismo. Si sottolinea "che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati" (Garante della privacy, *La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare*). Il legislatore pone in capo ai docenti, al personale ATA ed al Dirigente Scolastico la responsabilità di vigilanza ed attenzione massime. Vige altresì l'obbligo di una opportuna formazione in capo alle forze dell'ordine presenti sul territorio in merito ai rischi, ai reati, alle sanzioni ed alle conseguenze di un uso improprio.

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, in modo da favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso.

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

8.4 Provvedimenti disciplinari

Provvedimenti disciplinari connessi all'uso di cellulari e ogni altro dispositivo elettronico similare.

Comportamento	Frequenza	Provvedimento	Organo competente
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta	**Prima volta**	• Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa • Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario	Docente
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta	**Seconda volta**	• Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa • Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia su libretto/diario • Provvedimento disciplinare	Docente Dirigente
L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza autorizzazione	**Prima volta**	• Nota sul registro di classe e convocazione famiglia	Docente Dirigente

Comportamento	Frequenza	Provvedimento	Organo competente
L'alunno effettua riprese audio/foto/video senza autorizzazione	**Uso reiterato**	• Convocazione della famiglia • Provvedimento disciplinare	Coordinatore di classe Dirigente Scolastico Consiglio di classe
L'alunno diffonde in modo non autorizzato immagini/video/audio	–	• Intervento del dirigente scolastico. Convocazione della famiglia • Provvedimento disciplinare, a seconda della gravità • Eventuale denuncia agli organi di polizia competenti	Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto